

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1526 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2017

relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza beta-cipermetrina le condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2011/266/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 13 novembre 2009 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Cerexagri SAS una domanda di inclusione della sostanza attiva beta-cipermetrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione di esecuzione 2011/266/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, in quanto esso soddisfa in linea di massima le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) La valutazione degli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente per gli impieghi proposti dal richiedente è stata eseguita conformemente alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 4 aprile 2013.
- (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»). Il 27 maggio 2014 quest'ultima ha presentato alla Commissione le conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva beta-cipermetrina come antiparassitario ⁽⁴⁾. L'Autorità ha concluso che gli impieghi della beta-cipermetrina esaminati comportano un rischio elevato per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/266/UE della Commissione, del 2 maggio 2011, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione di beta-cipermetrina, eugenolo, geraniolo e timolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 114 del 4.5.2011, pag. 3).

⁽⁴⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cypermethrin* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva beta-cipermetrina come antiparassitario). *EFSA Journal* 2014;12(6):3717, 90 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3717.

